

Oggetto: Lotta ai bandi anomali in tema di finanziamenti e pagamenti

Carissimo Santo,

torno sul più volte dibattuto tema del finanziamento delle OO.PP. , delle clausole anomale in materia di pagamenti e dei conseguenti ritardi degli stessi.

Più specificatamente mi riferisco ai numerosi bandi emessi da amministrazioni che vincolano i pagamenti alla reperibilità/disponibilità delle risorse o della liberazione di quote di spesa sul famigerato patto di stabilità.

La posizione da te egregiamente rappresentata ad alcuni enti racchiude bene il quadro normativo e regolamentare in materia, ciò nondimeno ritengo necessario tentare di ottenere un specifica circolare che impartisca agli enti locali direttive atte a combattere queste prassi amministrative irregolari e ad evitare aggravii per le casse pubbliche conseguenti all'obbligo di corrispondere gli interessi di ritardato pagamento che ne derivano.

Il principio d'altronde lo si ritrova anche in alcune leggi quale la Legge 3 agosto 2009, n. 102 rubricata **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"** e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140

La norma prevede una precisa disposizione in tema di lotta ai ritardi dei pagamenti che riporta correttamente alle responsabilità amministrative gli effetti in caso di mancato adempimento.

Art. 9.

Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

1. *Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:*
 - a) *per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:*
 1. le pubbliche amministrazioni incluse nell' *elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri *per la finanza pubblica*, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
 2. Nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

In tale quadro potrebbe essere utile l'emanazione di una circolare che ne ribadisca l'obbligatorietà dettando direttive per la loro puntuale applicazione e nella quale sia ribadito l'obbligo da parte del RUP di quantificare gli oneri da ritardato pagamento (interessi moratori e commerciali) ad ogni certificazione di pagamento in relazione al SAL precedente già liquidato, nello stato finale, nel collaudo, con la contemporanea ed automatica liquidazione di quanto maturato per interessi semplici e moratori. Questo eviterebbe inutili contenziosi con costi spesso superiori agli interessi stessi, darebbe certezze di diritto alle esposizioni finanziarie contratte con le banche, eviterebbe di irrigidirci troppo con gli Enti appaltanti che avrebbero agevole pretesto per rinviare e/o annullare le gare..

Tanto sarebbe utile oltre che a combattere la pratica scorretta di bandire lavori per i quali non ci sono reali condizioni finanziarie (mistificazione clientelare che non giova alle imprese bensì agli amministratori che hanno l'esigenza continua di manifestare la loro dinamicità (?)) anche a dare certezze applicative in tema di tempistica dei pagamenti.

Cordialmente.

Enzo Pirrone ^{*(originale firmato)}